



ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA  
CONSILIARE N. 35 DEL 22/4/2003

*Comune di Agrigento*

***Regolamento Comunale per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica (ISE) per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali e socio-educative agevolate***

**Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati , così come previsto dall' art.1 ,comma 2 ,del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 19/06/2000 in GURS ,parte prima n.41 dell'anno 2000 , per le prestazioni sociali agevolate di cui alla L.R. n.22/86 .

**Articolo 2 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento trova applicazione per la valutazione economica dei soggetti che richiedono :

- prestazioni socio-assistenziali previste dalla L.R. n.22/86 ,concernente il riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia nonché le prestazioni assistenziali previste nel Decreto Presidenziale regione Siciliana del 4/11/02 ;
- prestazioni socio-educative previste dalle leggi di settore .

Dette prestazioni sono specificatamente individuate nel successivo articolo 3

**Articolo 3 –Tipologia delle prestazioni soggette al presente regolamento**

Le norme del presente regolamento nello specifico trovano applicazione per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza ,in base alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente ,delle seguenti ed individuate prestazioni :

**Prestazioni Socio-assistenziali (L.R. n.22/86)**

**Servizi territoriali**

- assistenza domiciliare in favore di anziani ,disabili fisici e psichici ;
- assistenza domiciliare integrata con prestazione sanitaria in collaborazione con l'A.U.S.L. ,(A.D.I.) ;
- trasporto in favore degli anziani ;
- trasporto in favore dei disabili ;
- telesoccorso ;
- altri servizi previsti nel piano socio-sanitario della Regione Siciliana .

**Servizi residenziali e semiresidenziali**

- ricovero in strutture residenziali per anziani, disabili e minori;
- accoglienza in centri diurni per anziani e minori ;
- ricovero in strutture residenziali di accoglienza per donne sole e/o con bambino ;
- soggiorni vacanze per minori ,anziani e disabili ;
- rette frequenza sili-nido e servizi integrati per la prima infanzia
- centri di aggregazione
- altri servizi previsti nel piano socio-sanitario della Regione Siciliana.

### **Prestazioni Socio-educative :**

#### **Servizi inerenti il diritto allo studio**

- refezione scolastica alunni scuole materne ,elementari e medie inferiori
- trasporto scolastico alunni di ogni ordine e grado
- fornitura gratuita e semigratuita libri di testo alunni scuole medie inferiori e superiori
- assistenza scolastica in natura alunni scuole elementari e medie inferiori
- contributi viaggi d'istruzione alunni scuole elementari e medie inferiori
- contributo aggiuntivo libri di testo alunni scuole medie inferiori
- buono-scuola alunni scuole elementari e medie inferiori

L'accesso gratuito ad uno dei servizi sopraelencati o la relativa compartecipazione al costo è determinata sulla base della capacità economica di ciascun nucleo familiare ,riparametrata in base al numero dei componenti ,secondo i parametri fissati dalla scala di equivalenza, prevista dalla vigente normativa.

### **Articolo 4 – Criteri per la determinazione della situazione economica – Definizione del nucleo familiare**

La valutazione economica del richiedente la prestazione è determinata considerando il nucleo familiare ,definito in ragione delle diverse tipologie di servizio individuate nel precedente articolo. L'esenzione totale per il diritto alle prestazioni di carattere socio-assistenziale e socio –educativo nonché i criteri ,gli ambiti e le modalità di partecipazione al costo delle stesse sono stabilite in relazione alla situazione economico del nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ,che ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.223/89 è “ l'insieme di persone legate ai vincoli di matrimonio ,parentela,affinità adozione, tutela o da vincoli affettivi ,coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune .I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica ,anche se risultano ai fini IRPEF a carico di altre persone fanno parte dello stesso nucleo familiare.Il figlio minore di anni 18 ,anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone ,fa parte del nucleo familiare del genitore con cui convive.Ai fini della determinazione del requisito della “genitorialità ”si specifica che con detto termine si intende:

- genitori coniugati i non coniugati ,residenti nello stesso luogo o in luoghi diversi ;
- genitore divorziato o legalmente separato affidatario ;
- genitore solo ,vedovo/vedova, o con figlio non riconosciuto dall'altro genitore ;

- persone che esercitano la potestà genitoriale in luogo dei genitori .

Per i servizi socio-educativi ed i servizi socio-assistenziali ,individuati nel precedente articolo, ,si fa riferimento al nucleo familiare anagrafico come sopra definito ed al concetto di genitorialità per la relativa individuazione del richiedente la prestazione in favore dei minori .Per i servizi assistenziali di carattere domiciliare ,ai sensi dell'art.3 del Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 19/06/2000,l'anziano convivente di età superiore ai 65 anni ,i disabili ed i non autosufficienti ,possono scegliere di costituire un nucleo familiare autonomo ,ai fini dell'accesso dei servizi assistenziali di cui alla L.R. n.22/86 .

Per ogni componente il nucleo familiare di età inferiore a 6 anni e di età compresa tra i 65 ed i 75 anni ,dall'indicatore della situazione economica reddituale ,determinata ai sensi dell'art.6 del presente regolamento più il 20% della situazione economica patrimoniale determinata ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento ) è detratto un ammontare pari ad Euro 2.582,28 , oltre i 75 anni è detratto un ammontare pari ad Euro 3.615,20 .

Per i servizi assistenziali residenziali in favore di anziani ,adulti ed inabili psichici e fisici ,al pagamento della retta fanno fronte l'utente ed i parenti tenuti al mantenimento ex art. 433 del Codice Civile.Per l'azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge la richiesta di contribuzione ad integrazione della retta è valutata sulla base del calcolo ISEE da applicare ai nuclei familiari degli stessi soggetti obbligati .Non vengono considerati "tenuti al mantenimento" i familiari con ISEE inferiore a quanto stabilito nello specifico regolamento per contributi economici.

In applicazione a quanto stabilito dall'art.3 del D.P.R. N.204/01 , le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai contributi economici continuativi e temporanei, rimanendo assoggettati ,pertanto, alla disciplina del relativo regolamento comunale vigente. L'applicazione del presente regolamento ,invece ,è estesa a tutte le prestazioni sociali ed educative agevolate derivanti da disposizioni di legge ,inerenti funzioni attribuite dalla legge al ente locale ,nelle quali la misura dell'agevolazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente.

#### **Art.5 -Determinazione dell'Indicatore della situazione economica (Ise) e dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)**

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare ,come definito per le varie tipologie nel precedente articolo ,si ottiene combinando il reddito ed il patrimonio immobiliare e mobiliare e precisamente sommando i redditi ,determinati dal successivo articolo –il 20% del valore patrimoniale ,come determinato dal successivo art.7 Qualora il richiedente appartenga ad un nucleo familiare di più persone ,la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza riportata nella seguente tabella 1.

**Tab. 1 - La scala di equivalenza**

| Numero di componenti il nucleo familiare | Parametro |
|--|-----------|
| 1  | 1,00      |
| 2  | 1,57      |
| 3  | 2,04      |
| 4  | 2,46      |
| 5  | 2,85      |

I parametri indicati nella tabella 1 sono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%, cui viene equiparata la mutilazione e l'invalidità di guerra e l'invalidità per servizio compresa tra la prima e la quinta categoria;
- maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento. La maggiorazione spetta altresì ai nuclei familiari composti da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

#### **Articolo 6 – Definizione di reddito - Determinazione dell'Indicatore della situazione reddituale**

L'Indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, i seguenti elementi:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione presentata, o in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, così come determinato ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 7 del presente Regolamento.

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di Euro 5.164,57 . In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

### **Articolo 7 – Definizione del patrimonio - Determinazione dell'Indicatore della situazione patrimoniale**

Per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, l'Indicatore della situazione patrimoniale è dato dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, di seguito definiti:

a) il patrimonio immobiliare è costituito dai fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, definito ai fini ICI, con detrazione dell'eventuale mutuo residuo al netto degli interessi. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di presentazione . Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69 ;

b) il patrimonio mobiliare è costituito dai valori mobiliari in senso stretto( depositi bancari, postali. Bot, titoli di Stato), dalle partecipazioni in società quotate e dagli altri cespiti patrimoniali individuali indicati dall'articolo 3, comma 2 del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242. I valori da considerare sono quelli posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento e, per ciascun componente il nucleo familiare la loro somma va arrotondata per difetto a 500 Euro o ai suoi multipli. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare relativi a ciascun componente il nucleo familiare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari ad Euro 15.493,71 , che non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo delle attività finanziarie di cui all'articolo 6, lettera b).

I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del presente articolo rilevano in capo alle persone fisiche la titolarità di diritti di proprietà e reali di godimento.

### **Articolo 8 - Definizione di ulteriori criteri di selezione**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prevedere, accanto all'Indicatore della situazione economica equivalente calcolata ai sensi della vigente normativa , criteri ulteriori di selezione dei beneficiari in relazione alla fissazione dei requisiti di ciascuna prestazione .

L'Amministrazione Comunale provvede alla definizione degli ulteriori criteri di selezione nelle singole disposizioni attuative relative ai vari servizi o prestazioni

### **Articolo 9 - Dichiarazione sostitutiva unica**

Il richiedente la prestazione sociale agevolata presenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva unica

concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

La dichiarazione sostitutiva unica è resa compilando il modello-tipo predisposto con il DPCM 18 maggio 2001 e ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata attestata la sua presentazione.

Entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, al cittadino è lasciata facoltà di presentare una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del proprio nucleo familiare. Nella dichiarazione lo stesso dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale mutamento dei requisiti reddituali e di nucleo familiare che comportano una applicazione di maggiore compartecipazione del costo della prestazione richiesta. La presentazione della nuova dichiarazione produce effetti solo per le prestazioni non fruite da parte del richiedente.

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta della prestazione sociale agevolata, l'Amministrazione Comunale richiede una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Nella dichiarazione sostitutiva unica, il richiedente deve attestare di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISE avviene nel rispetto della Legge n.675/96 e D.Lgs. n.135/99.

Effettuata l'istruttoria delle domande presentate, il Comune rilascia all'utente l'attestazione ISEE. Essendo la definizione del nucleo sostanzialmente differente in relazione ai vari servizi erogati dal Comune, il cittadino è tenuto a presentare una dichiarazione differenziata ed ha il diritto di ottenere per ciascuna di essa una certificazione con specifico indicatore ISEE. Il richiedente, a tal fine, dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della L.N. 675/96 e del D. Lgs. n.135/99.

La dichiarazione può essere presentata al Comune, ai Centri di Assistenza fiscale, all'INPS. Al dichiarante viene rilasciata una attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

**– soglie di accesso per le prestazioni socio-assistenziali agevolate di cui al Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 19/06/2000, commutate in Euro .**

Se l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, I.S.E.E., è :

| Valore ISEE da Euro | Fino a Euro | Quota compartecipazione al costo |
|---------------------|-------------|----------------------------------|
| 0                   | 12.911,42   | Esente                           |
| 12,911,43           | 15.493,71   | 20%                              |
| 15.493,72           | 18.075,99   | 30%                              |

|           |           |      |
|-----------|-----------|------|
| 18.076,00 | 19.625,36 | 35%  |
| 19.625,37 | In poi    | 100% |

Per le prestazioni socio-assistenziali ,ai sensi dell'art.5 del Decreto Presidenziale sopracitato ,per ogni componente il nucleo familiare di età inferiore ad anni 6 e di età compresa tra i 65anni ed i75 anni è detratto un ammontare pari ad Euro 2.582,28 , oltre i 75 anni è detratto un ammontare pari ad Euro 3.615,20 .

**– soglie di accesso per le prestazioni educative agevolate ,di cui ai criteri adottati per il progetto di trasporto scolastico urbano anno scolastico 2002/2003**

Se l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ,I.S.E.E. ,è :

| Valore ISEE da Euro | Fino a Euro | Quota compartecipazione al costo |
|---------------------|-------------|----------------------------------|
| 0                   | 7.746,85    | Esente                           |
| 7.746,86            | 10.000,00   | 20%                              |
| 10.000,01           | 12.500, 00  | 30/%                             |
| 12.500,01           | 15.000,00   | 40%                              |
| 15.000,01           | 20.000,00   | 50%                              |
| 20.000,01           | 25.000,00   | 60%                              |
| 25.000,01           | 30.000,00   | 70%                              |
| 30.000,01           | 41.000,00   | 80%                              |
| 41.000,01           | In poi      | 100%                             |

Le percentuali di partecipazione dell'utente alla spesa sono calcolate sulla base delle tariffe e costi dei servizi ,determinati annualmente dall'organo esecutivo dell'ente.

Le suddette tabelle si applicano a partire dal corrente anno ,limitatamente alle prestazioni fruite dal richiedente a regime per la totalità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-educative a partire dal 1 Gennaio 2004 .Per prestazioni di servizio con pagamento di retta o tariffa su base mensile,l'applicazione dei nuovi criteri decorre dal mese/bimestre /trimestre successivo a quello di entrata in vigore del regolamento.

**Articolo 10 - Assistenza alla compilazione**

L'Amministrazione Comunale redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso gli uffici competenti, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione della dichiarazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative più idonee per l'assistenza ai cittadini nella compilazione della dichiarazione sostitutiva, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (CAF ,ordini professionali ecc...) per l'assistenza alla compilazione medesima.

## **Articolo 11 - Controlli**

Per l'accertamento della veridicità delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, vengono adottate le modalità del campionamento mediante sorteggio con passo d'estrazione, determinato formalmente di volta in volta in relazione alla prestazione erogata, dal dirigente. Per le funzioni di controllo

Per le funzioni di controllo, il dirigente, potrà comunque disporre la richiesta essere richiesto allo stesso interessato la documentazione necessaria e posseduta in uno spirito di reciproca collaborazione. Tutto il procedimento di controllo nelle due forme sopra specificate è assegnato al responsabile del servizio, cui la prestazione si riferisce.

Qualora dal controllo emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il responsabile del procedimento deve promuovere ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi, sottoponendo al dirigente l'adozione del relativo provvedimento formale da notificare al cittadino.

## **Articolo 12 – Soglie per l'ammissione alle agevolazioni delle prestazioni sociali ed educative agevolate - Modalità applicativa**

Le soglie ISEE, sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici, nonché la loro misura, sono determinati con gli appositi atti di adozione delle tariffe e/o dei servizi annualmente.

## **Articolo 13 – Competenze**

Le prestazioni socio-assistenziali e socio-educative agevolate, individuate con il presente regolamento, sono concesse con atto del dirigente del settore competente, su proposta del responsabile del procedimento, cui spetta l'accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

## **Articolo 14 – Decorrenza**

Le norme del presente regolamento si applicano alle prestazioni socio-assistenziali e socio-educative agevolate richieste dal cittadino successivamente alla data di esecutività. A partire dal 1 Gennaio 2004 le norme regolamentari saranno applicate a regime per la totalità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-educative agevolate. Per la erogazione dei servizi agevolati con pagamento di rette o tariffe su base mensile, l'applicazione delle norme regolamentari riguardanti i criteri di valutazione ISEE decorrerà dal mese/bimestre/trimestre successivo all'entrata in vigore del presente regolamento in relazione alle varie tipologie di accesso alle prestazioni.

## **Articolo 15 – Abrogazioni**

E' abrogata ogni disposizione contenuta in altri regolamenti comunali contrastanti con il presente regolamento –

## **Articolo 16 – Integrazione di norme**

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione Siciliana troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.



### **Articolo 17- Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente regolamento ,ai sensi dell'art22 della L. n.241/90 ,come recepito dal'art.25 della L.R. n.10/91 ,sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

# **Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica (ISE) per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali e socio-educative .**

## **Indice dell'articolato**

**Art.1 - Oggetto del regolamento**

**Art.2 - Ambito di applicazione**

**Art.3 - Tipologia delle prestazioni soggette al presente regolamento**

**Art.4 - Criteri per la determinazione della situazione economica –Definizione di nucleo familiare**

**Art.5 - Determinazione dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**

**Art.6 - Determinazione dell'Indicatore della situazione reddituale.**

**Definizione di reddito**

**Art.7 - Determinazione dell'indicatore della situazione patrimoniale.**

**Definizione patrimonio**

**Art.8 - Definizione di ulteriori criteri di selezione**

**Art.9 - Dichiarazione sostitutiva unica .Modalità do presentazione. Consenso trattamento dati .**

**Art.10 - Assistenza alla compilazione**

**Art.11 - Controlli**

**Art.12 - Soglie per l'ammissione alle agevolazioni delle prestazioni socio-assistenziali e socio-educative agevolate**

**Art.13 - Competenze**

**Art.14 - Decorrenza**

**Art.15 - Abrogazioni**

**Art.16 - Integrazioni di norme**

**Art.17 - Pubblicità del regolamento**



ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA  
CONSILIARE N. 35 DEL 22/4/2003

# *Comune di Agrigento*

## *Regolamento Comunale per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica (ISE) per l'accesso alle prestazioni socio- assistenziali e socio- educative agevolate*

approvato dal Consiglio Comunale con

Deliberazione n, 35 del 22/4/2003

“ **NOTA** - Il presente regolamento, per la parte di competenza dei servizi sociali, non è applicabile dal momento che le modalità e le valutazioni della condizione economica dei soggetti richiedenti l'accesso ai servizi e alle prestazioni agevolate sono ora state disciplinate dal Decreto dell'Assessore della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali della Regione siciliana del 15 aprile 2003 avente per oggetto “Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica” pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale della Regione siciliana* n. 22 del 16/05/2003.